

CONDIZIONI FAMILIARI, ABITATIVE, ECONOMICHE E DI RESIDENZA

La determinazione del punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche, nonché alla durata del periodo di residenza, nella Regione e nel Comune, dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto ai punti 10,11,12 e 13 dell'AVVISO. La determinazione del punteggio complessivo tiene altresì conto del valore attribuito alle categorie di particolare e motivata rilevanza sociale secondo quanto previsto al punto 13 bis.

Tali specifici valori sono sommati, nel rispetto dei criteri di compatibilità tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, di cui ai punti 10, 11 e 13 e tra le voci di cui alle 'altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale', di cui al punto 13 bis, così come indicato nell'AVVISO.

CONDIZIONI FAMILIARI

Condizioni familiari

Le condizioni di 'Anziani', 'Famiglie di nuova formazione', 'Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico', non sono compatibili tra loro e non sono compatibili con le voci di cui alle 'Altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale' di cui al punto 13 bis.

Anziani

Nucleo familiare composto esclusivamente o con presenza di anziani, che alla data di presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti:

a) nucleo composto da un componente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e l'altro totalmente inabile al lavoro o che abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età;

Punti 12

b) nucleo composto da una o più persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

Punti 9

c) nucleo in cui sia presente almeno un componente che abbia compiuto il settantesimo anno di età.

Punti 8

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) possono essere presenti anche minori a carico.

Nel caso di nucleo composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età con uno o più minori a carico si applica la condizione di cui al successivo punto 10.3, lett. a) (Persona sola con uno o più minori a carico).

Famiglie di nuova formazione

Famiglie di nuova formazione

Nuclei familiari come definiti all'articolo 14 del regolamento regionale n. 4/2017, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda, con le modalità riportate nell'articolo 6, comma 4, del medesimo Regolamento regionale; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

- | | |
|---|-----------------|
| a) Famiglia di nuova formazione con minori | Punti 10 |
| b) Famiglia di nuova formazione senza minori | Punti 9 |

Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

- | | |
|--|-----------------|
| a) Persona sola con uno o più minori a carico | Punti 10 |
| b) Persona sola | Punti 9 |

Attenzione: Il richiedente inserito nel nucleo familiare originario può presentare domanda per sè: NON si attribuisce punteggio previsto qualora la residenza con il nucleo familiare originario non sia stata rescissa.

3. Disabili

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali (in sede di verifica dei requisiti, sarà necessario produrre, in originale, il documento di invalidità, certificato ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali)

- | | |
|---|-----------------|
| a) Disabilità al 100% o handicap grave | Punti 13 |
| b) Disabilità dal 91% al 99% | Punti 11 |
| c) Disabilità dal 66% al 90% | Punti 9 |

CONDIZIONI ABITATIVE

La condizione di 'Abitazione impropria' di cui alla lettera A) non è compatibile con le altre condizioni abitative.

La condizione di 'Rilascio alloggio' non è compatibile con la condizione di 'Coabitazione'.

La condizione di 'Genitore separato o divorziato' non è compatibile con la condizione di 'Rilascio Alloggio'.

Il punteggio per la condizione di 'Sovraffollamento' o 'Coabitazione' è attribuito solo quando sussiste almeno una delle condizioni familiari o abitative di cui ai punti 10 e 11, compatibili e dichiarate in sede di domanda.

11.1. Abitazione impropria

A. Richiedenti che dimorino:

A1. da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario come accertato dalle autorità pubbliche competenti

Punti 6

A2. temporaneamente negli alloggi di cui all'articolo 23 comma 13 della l.r. 16/2016 (servizi abitativi transitori) e che siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici

Punti 8

A3. in alloggi o in strutture di tipo alberghiero, a carico di amministrazioni pubbliche (HOUSING)

Punti 5

A4. da almeno 6 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute

Punti 4

B. Richiedenti che risiedano in alloggio privo di servizi igienici interni o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas).

La condizione deve sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda).

Punti 2

Rilascio alloggio

La condizione ricomprende:

- nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio in locazione a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stata già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio in locazione e sia decorso, al momento di presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia stato già notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione;
- nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in locazione da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, che non abbiano stipulato altro contratto di locazione.

Punti 8

3. Genitore separato o divorziato

Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico, corrispondente al limite ISEE per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7 del R.R. 4/2017, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più di un anno alla data di presentazione della domanda **a condizione che il genitore separato o divorziato non abbia stipulato altro contratto di locazione** (in sede di verifica dei requisiti, sarà necessario produrre la documentazione attestante la separazione (omologata) e/o la sentenza di divorzio, nonché indicare la data di trasferimento di residenza)

Punti 4

4. Barriere architettoniche/condizioni accessibilità

a) Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più componenti affetti da handicap, di cui alla definizione del punto 4 delle "Condizioni Familiari" che abitino in un alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente).

Punti 7

b) Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più componenti di cui alle definizioni del punto 1 delle "Condizioni Familiari", che abitano con il proprio nucleo familiare in un alloggio che non è servito da ascensore ed è accessibile solo tramite scale.

Punti 2

4. Sovraffollamento

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire:

- 1 o 2 persone in un alloggio pari o inferiore a 17 mq;
- 3 persone in un alloggio pari o inferiore a 34 mq;
- 4 o 5 persone in un alloggio pari o inferiore a 50 mq;
- Per valutare il sovraffollamento si fa riferimento alla superficie catastale netta.

(in sede di verifica dei requisiti, sarà necessario produrre la scheda catastale)

Punti 2

6. Coabitazione

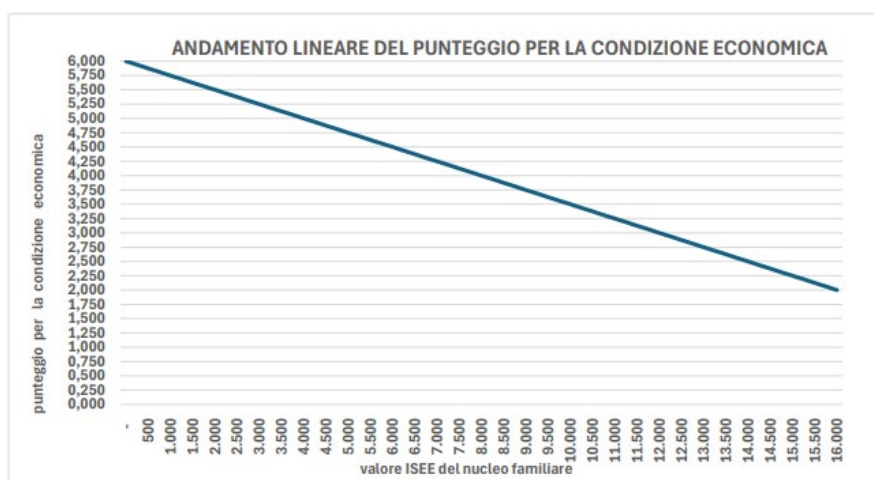
Richiedenti che, con il proprio nucleo familiare, convivono anagraficamente da almeno un anno nello stesso alloggio con un altro o più nuclei familiari.

Punti 0,5

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore di ISEE del nucleo familiare, con il limite di ISEE fissato per l'accesso, e moltiplicando il risultato per il valore massimo che è attribuito alla condizione economica:

$[(\text{Limite ISEE per l'accesso} - \text{valore ISEE del nucleo familiare}) / (\text{limite ISEE per l'accesso}) * 4] + 2$



PERIODO DI RESIDENZA

Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza **continuativa** precedente la presentazione della domanda in regione Lombardia e nel Comune dove è localizzato l'alloggio per cui si presenta domanda.

Il punteggio per il periodo di residenza in comune viene attribuito solo quando sussiste almeno una delle condizioni abitative o familiari di cui ai punti 10 e 11, dichiarate in sede di domanda. A tal fine non si considerano le condizioni di cui al punto 11.5 'sovraffollamento' e al punto 11.6 'coabitazione'.

Nel caso in cui sia attribuito il punteggio per il periodo di residenza continuativa nel Comune, lo stesso punteggio è cumulabile con il punteggio attribuito per il periodo di residenza continuativa in Regione.

Periodo di residenza nella Regione

Per ogni anno di residenza fino a un massimo di 12 anni

Punti 0,5

Periodo di residenza in Regione	Punteggio
Fino ad 1 anno	0,5
Maggiore di 1 e fino a 2 anni	1
Maggiore di 2 e fino a 3 anni	1,5
Maggiore di 3 e fino a 4 anni	2
Maggiore di 4 e fino a 5 anni	2,5
Maggiore di 5 e fino a 6 anni	3
Maggiore di 6 e fino a 7 anni	3,5
Maggiore di 7 e fino a 8 anni	4
Maggiore di 8 e fino a 9 anni	4,5
Maggiore di 9 e fino a 10 anni	5
Maggiore di 10 e fino a 11 anni	5,5
Maggiore di 11 anni	6

Periodo di residenza nel Comune

Per ogni anno di residenza fino a un massimo di 12 anni

Punti 0,5

Periodo di residenza in Comune	Punteggio
Fino ad 1 anno	0,5
Maggiore di 1 e fino a 2 anni	1
Maggiore di 2 e fino a 3 anni	1,5
Maggiore di 3 e fino a 4 anni	2
Maggiore di 4 e fino a 5 anni	2,5
Maggiore di 5 e fino a 6 anni	3
Maggiore di 6 e fino a 7 anni	3,5
Maggiore di 7 e fino a 8 anni	4
Maggiore di 8 e fino a 9 anni	4,5
Maggiore di 9 e fino a 10 anni	5
Maggiore di 10 e fino a 11 anni	5,5
Maggiore di 11 anni	6

IMPORTANTE:

Le graduatorie, distinte per Ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale, sono calcolate ordinando le domande dei nuclei familiari secondo il punteggio decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo, nel rispetto delle priorità di assegnazione previste dalla norma vigente. Nel caso di domande con pari punteggio ISBAR, la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, **in ordine di priorità**:

- a) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
- b) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
- c) punteggio della condizione di disagio economico più elevato;
- d) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l'unità abitativa secondo il punteggio riconosciuto sulla base dei criteri di cui al punto 13 dell'Avviso;
- e) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;
- e bis) punteggio delle 'altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale.